

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1582 del 03/04/2018
Oggetto	Proc. MO18A0014 (ex 7516/S) CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, CON PROCEDURA SEMPLIFICATA, IN COMUNE DI VIGNOLA, MEDIANTE POZZO ESISTENTE, PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1677 del 03/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tre APRILE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena**

---

**OGGETTO: Procedimento MO18A0014 (ex 7516/S)  
Ditta SOCI BATTISTA  
CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA,  
CON PROCEDURA SEMPLIFICATA, IN COMUNE DI VIGNOLA (MO),  
MEDIANTE POZZO ESISTENTE, PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA  
REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 - art. 36**

**LA RESPONSABILE**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 84/2017 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni

di Modena" con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**PREMESSO** che:

- con istanza in data 20.02.2018, registrata presso questa Struttura con Prot. n. PGMO/2018/3846 in data 22.02.2018, il Sig. SOCI BATTISTA, nato a VIGNOLA (MO) il 07.05.1958 e residente a VIGNOLA (MO) - (CAP 41058) in Via PER CASTELVETRO, 13/1, ha chiesto la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo esistente, oggetto di precedente concessione, già assentita con determinazione n. 12422 in data 04.10.2013 alla Sig.ra ORI ANNA, nata a Vignola (MO) il 05.01.1955, ubicato su terreno di proprietà della medesima Sig.ra ORI ANNA e della sorella Sig.ra ORI LUISA, in Comune di Vignola (MO) - Via per Castelvetro, 15, identificato catastalmente sul foglio 18 mappale 36 del N.C.T. del medesimo Comune, per uso "irrigazione agricola";
- alla suddetta richiesta di concessione è stata allegata la sentenza n. 1696/2016, pubblicata il 05.09.2016 - Nr. Cron. 6453/16 Nr. Rep. 3963/16 del 05.09.2016, emessa dal Tribunale di Modena - II^ SEZIONE e pronunciata dal Giudice Unico, Dott.ssa Carmela ITALIANO, nella causa n. 1666/2013 R.G. promossa da SOCI BATTISTA contro ORI LUISA e ORI ANNA per usucapione del diritto di servitù (ART. 1158 e ss c.c.);
- nella sentenza di cui sopra, il medesimo Giudice Istruttore, in qualità di Giudice Unico, ha accertato e dichiarato l'acquisto, per intervenuta usucapione, a favore degli appezzamenti di terreno posti in Vignola (MO) ed identificati al C. T. di detto Comune al foglio 18 con i mappali 37 e 45, di cui è proprietario Soci Battista, del diritto di servitù di presa d'acqua dal pozzo costruito sul terreno identificato al foglio 18 con il mappale 36, di proprietà di ORI Luisa e ORI Anna;
- la Dott.ssa Carmela ITALIANO, con la medesima sentenza, ha accertato e dichiarato che la servitù di presa d'acqua deve essere esercitata convogliando l'acqua del pozzo nella seconda condotta (omissis) in funzione della presenza di acqua nel pozzo, indipendentemente dall'andamento stagionale e dalla piovosità del periodo, esclusivamente allo scopo di consentire l'irrigazione del

fondo dominante ed in via prevalente rispetto al prelievo dell'acqua fornita dal Consorzio Irriguo Campiglio di Vignola;

- per effetto di quanto sopra disposto e pronunciato, il Giudice in parola ha anche dichiarato che ORI LUISA e ORI ANNA sono tenute a consentire a SOCI BATTISTA l'accesso alla pompa sommersa ed al motore elettrico posto internamente al fabbricato, ubicato nel fondo servente ed a ripristinare la continuità della seconda condotta a propria cura e spese;

**PRESO ATTO che:**

- nella suddetta sentenza si legge che regolando il motore di aspirazione in modo che il prelievo d'acqua non sia superiore a 2 l/s, l'acqua proveniente dalla falda supera quella oggetto di prelievo ed il livello del pozzo rimane sempre costante, di tal che il pozzo mantiene una capacità di erogazione idonea a consentire di irrigare i terreni agricoli di proprietà sia della Sig.ra ORI Anna che del richiedente Sig. SOCI Battista ;
- le caratteristiche delle opere di presa e l'entità del prelievo indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura semplificata, di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

**TENUTO CONTO** che sono dovuti alla Regione Emilia - Romagna gli indennizzi risarcitori per le annualità pregresse relative all'utilizzo del pozzo con decorrenza dall'anno 2001, come risulta dagli atti sopra descritti;

**ACCERTATO che** l'utenza di cui si chiede la concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque sotterranee;
- portata massima 2,0 l/s;
- volume massimo 928 mc/anno;
- le opere di derivazione sono ubicate nel Comune di Vignola (MO), su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune, foglio 18 mappale 36, aventi le seguenti coordinate geografiche UTM RER: X= 657864; Y= 927837;
- il prelievo ricade nel corpo idrico non a rischio denominato "Conoidi montane e Sabbie gialle occidentali" - Codice: 0650ER - DET1 - CMSG - con stato quantitativo "**buono**";
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 39.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
- con impatto "**lieve**" ed in presenza di **subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico "non indicati e non definiti"**, si ritiene che la valutazione ex - ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "**ATTRAZIONE**" (in cui la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

**DATO ATTO che:**

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R.R. n. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con deliberazione n. 8 del 17.12.2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni");
- con nota prot. N. 354/5.2 in data 25.01.2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione della suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A. R. P. A. E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/127/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- l'unità Gestione "Demanio Idrico" di questa S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

**VERIFICATO** che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola" di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

**VERIFICATO**, inoltre, che il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L. R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

**ATTESO**, che lo stesso, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L. R. n. 2 del 30/04/2015, è tenuto a:

- costituire apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti pari a €. 250,00;
- versare gli indennizzi risarcitori pregressi, nonché i canoni di

concessione per l'anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

**RITENUTO**, pertanto che,

- sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma dell'art. 36 comma 8) del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014, **possa essere assentita fino al 31.12.2021**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DATO ATTO** che:

- Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;
- Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C) ARPAE di Modena;

**ATTESTATA** la regolarità del presente atto;

#### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte in premessa:

- a) di rilasciare al Sig. **SOCI BATTISTA, C.F. SCOBTS58E07L885A**, nato a Vignola (MO) il 07.05.1958 e residente a Vignola (MO) in Via per CASTELVETRO, 13/1, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Vignola (MO)- Via per CASTELVETRO, 15, per uso "irrigazione agricola", con una portata massima pari a **l/s 2,0** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 928,00 - Proc. MO18A0014 (ex 7516/S)**;
- b) di dare atto che il pozzo, oggetto della presente concessione, viene utilizzato con regolare atto di concessione anche dalla Sig.ra ORI ANNA, nata a Vignola il 05.01.1955, titolare della concessione già assentita con provvedimento n 12422 del 04.10.2013 (**Proc. MO12A0045 - ex 7278/S**);
- c) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- d) di stabilire che **la concessione**, ai sensi dell'art. 36 comma 8) del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014, **è valida fino al 31.12.2021**;
- e) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare

viene conservato agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal concessionario;

f) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:

- di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare;
- degli indennizzi risarcitori pregressi, in ragione del prelievo effettuato senza la prevista concessione, e degli importi dei canoni annuali di concessione nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

g) di dare atto che gli indennizzi risarcitori, i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza al vigente programma triennale per la trasparenza e l'Integrità di ARPAE, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;

i) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

j) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

k) di rendere noto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933 e all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010, n.104 - art. 133, c.1 b) e s. m.

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI  
E CONCESSIONI DI MODENA  
Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**